



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO –
EDILIZIO DEI COMUNI ASSOCIATI DELLA UNIONE DEI
COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE (ART. 40 L.R.
39/2000)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI
N. 7 DEL 30-4-2021

Art. 1.	Ambito di applicazione.....	3
Art. 2.	Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico.....	3
Art. 3.	Procedimenti amministrativi e Decorrenza del termine.....	4
Art. 4.	validita' dei titoli abilitativi.....	7
Art. 5.	Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione di inizio lavori.	8
Art. 6.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE.....	8
Art. 7.	VARIANTI A DI DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI	10
Art. 8.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	10
Art. 9.	VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I.....	12
Art. 10.	AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I. PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE , IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (Art. 85 comma 6 bis Legge Forestale)	13
Art. 11.	RINNOVO –PROROGA VALIDITA' DELL' AUTORIZZAZIONE	14
Art. 12.	PRocedimento sanzionatorio	15
Art. 13.	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	15
Art. 14.	NORME FINALI	15

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 e s.m.i. (di seguito Legge forestale), disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 (di seguito Regolamento Forestale).
- 2- Il presente regolamento si applica ai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo del REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO ED EDILIZIO (ART. 42 L.R. 39/2000) approvato con D.G. N. 31 del 09-4-2021 e successive modifiche ed integrazioni
- 3- Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 7 del 30.4.2021
- 4- Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e succ. modifiche ed integrazioni, ricadenti nel territorio di comuni sopra indicati nei quali, o sui quali, si effettuino: a) trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia; b) opere o movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

ART. 2. NATURA ED EFFICACIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

- 1- L'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia e/o paesaggistico ove previsto dalla normativa vigente in materia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.
- 2- Hanno titolo alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori (DIL) e dell'autorizzazione i seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;
 - b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.
- 3- Tutte le istanze devono essere firmate e contenere fotocopia di documento valido di riconoscimento del richiedente e di tutti i firmatari della domanda.

- 4- Nella dichiarazione di inizio lavori e nella domanda di autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.
- 5- Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
- 6- Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

ART. 3. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECORRENZA DEL TERMINE.

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono istruite dal Servizio a cui l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve ha attribuito la funzione associata in base al proprio funzioni gramma vigente. Le stesse domande devono essere presentate utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'ufficio associato.
2. Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i è il Responsabile del Servizio a cui è assegnata la funzione associata o dipendente dell'Unione di Comuni appositamente nominato dal Responsabile di Servizio con specifico atto di gestione organizzativa ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Sull'ordinamento Dei Servizi E Degli Uffici dell'Amministrazione.
3. Il Responsabile Del Procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente incaricato con specifico atto di gestione organizzativa del Responsabile di Servizio.
4. Tutti gli atti, ad eccezione degli atti conclusivi del procedimento possono essere sottoscritti dal Responsabile d'ufficio nominato con specifico atto di gestione organizzativa ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Sull'ordinamento Dei Servizi E Degli Uffici Dell'amministrazione. Il Responsabile d'ufficio può essere nominato anche come Responsabile del Procedimento.
5. A supporto dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi della collaborazione specialistica di un geologo/studio associato/società regolarmente iscritto nel relativo albo professionale o di dipendente interno all'amministrazione specificatamente assegnato al servizio ed in possesso della laurea di dottore geologo.
6. Riguardo a quanto stabilito ai precedenti commi sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali, o da sopravvenuti atti di organizzazione dell'Ente.

7. Il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l'Unione di Comuni VALDARNO E VALDISIEVE riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione di inizio lavori; la data è quella risultante dal datario del protocollo. Nel caso delle istanze presentate presso i Comuni, il termine decorre dalla data di protocollo del Comune.
8. Nei casi in cui l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e/o a permesso a costruire e nei casi previsti dall'art. 71 comma 5 del Regolamento Forestale 48/R e dall'articolo 42, comma 6 della Legge Forestale 39/2000 e smi L.R. 39/2000 soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione/permesso a costruire o concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici. In tali casi il Comune provvede a trasmettere la domanda all'Unione dei Comuni entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. L'Unione dei comuni restituisce in tali casi il provvedimento di diniego o di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico al comune competente che diviene parte integrante del titolo abilitativo e/o di diniego rilasciato dal comune stesso ai fini urbanistici o paesaggistici.
9. Nel caso di istanze di autorizzazione o di dichiarazione non corredate di tutti i dati necessari, o dei documenti indicati come obbligatori dal presente regolamento, dalla Legge Forestale o dal Regolamento Forestale, le stesse istanze non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito di presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante. A tale fine il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta.
10. Nel caso che l'intervento richiesto non sia ammissibile ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare comunicazione di non ammissibilità al richiedente entro i termini indicati al comma precedente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
11. Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento o dal personale incaricato dell'istruttoria, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa. Qualora la documentazione richiesta, necessaria per l'avvio del procedimento, non venga presentata entro il termine di 30 giorni o risulti incompleta la domanda viene definitivamente dichiarata non ammissibile.

12. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato, ai sensi della L. 241/1990, all'interessato/i entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni per le sole autorizzazioni.
13. Per le domanda di autorizzazione, successivamente all' avvio del procedimento, Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato dal responsabile stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e per il termine massimo di 30 giorni, successivi all'avvio del procedimento, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Qualora la documentazione integrativa non venga presentata entro il termine di 30 giorni e/o sia incompleta la domanda viene rigettata.
14. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato con specifica determinazione dirigenziale e/o atto di gestione organizzativa.
15. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno dei Parchi nazionali o di altre aree protette istituite ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia, si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della legge forestale e dall'art.13 della L. 394/1991. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale o da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza.
16. Per le domande di autorizzazione o di dichiarazione, fatto salvo quanto indicato al comma precedente, ricadenti nel territorio di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e/o di un Sito di Importanza Regionale (SIR), soggette a preventiva valutazione di incidenza si applica quanto previsto dalla L.R. 30/2015 e dalla D.G.R n. 119/2018 e normativa in materia, pertanto alla domanda deve essere allegato apposito studio e documentazione, volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimo, al fine di richiedere lo specifico parere alla Regione Toscana ove previsto.
17. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego.
18. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni o presentate direttamente all'Unione di Comuni dall'utenza fatti salvi i casi di sospensione previsti dal presente regolamento, si concluderanno entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

19. A conclusione del procedimento il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune e/o al SUAP (nei casi previsti dalla legge) congiuntamente a copia dell'istanza trasmessa dal comune e/o presentata direttamente all'unione di comuni. Copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.
20. Qualora relativamente ad un istanza debba essere adottato un provvedimento di diniego, anche parziale, di non ammissibilità o di rigetto, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Pertanto il Responsabile del Procedimento invia comunicazione di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo raccomandata, indicando i motivi di diniego. Trascorsi minimo 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione, se il destinatario della comunicazione di diniego non presenta osservazioni in merito, o le stesse non possono essere accolte, il Responsabile del Procedimento adotta provvedimento di diniego definitivo.
21. Il presente regolamento stabilisce gli allegati obbligatori da presentare con le domande di autorizzazione e/o di dichiarazione. Eventuali modifiche nelle tipologie ed individuazione della documentazione obbligatoria da presentare con le domande possono essere stabiliti dal Responsabile del Servizio con specifica determinazione dirigenziale.
22. A conclusione del procedimento il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune e/o al SUAP (nei casi previsti dalla legge) congiuntamente a copia dell'istanza trasmessa dal comune e/o presentata direttamente all'unione di comuni. Copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

ART. 4. VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI

- 1- La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni dalla data del rilascio delle stesse. La validità temporale massima delle dichiarazioni è di tre anni dalla data di presentazione delle stesse.
- 2- Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo ma non oltre i 5 anni dalla data di rilascio.
- 3- La validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata o rinnovata con le modalità previste dal presente Regolamento e nei casi ammissibili ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Forestale. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione non è consentita né la proroga, né il rinnovo del titolo abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovrà essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.

ART. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI.

- 1- Le istanze di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori (DIL) sono presentate unicamente tramite posta elettronica certificata in formato digitale e secondo le seguenti modalità:
 - a. Presentazione presso il comune in cui si realizza l'intervento nel caso che l'intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica o permesso a costruire i quali provvedono all'inoltro delle istanza ricevuta all'Unione di Comuni VALDARNO E VALDISIEVE entro 15 (15) giorni dal ricevimento della stessa;
 - b. Presentazione presso lo sportello SUAP dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve nei casi previsti dalla legge il quale provvede all'inoltro delle istanza ricevuta all'Unione di Comuni VALDARNO E VALDISIEVE entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa;
 - c. Direttamente all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nei casi diversi da quelli indicati ai punti a e b.

ART. 6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE

- 1- La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in formato digitale.
- 2- Tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa.
- 3- La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
- 4- La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al comma 3, e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.
- 5- Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
- 6- La dichiarazione, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, deve essere completa della seguente documentazione obbligatoria:
 - a) dichiarazione rilasciata da geologi abilitati, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;

- che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
- b) corografia in scala 1:10.000 o 1: 5000 con evidenziata l'area e/o il luogo dell'intervento;
 - c) estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000 con evidenziato il perimetro dell'area oggetto di intervento e delle aree di scavo e riporto;
 - d) documentazione fotografica relativa all'immobile e/o all'area oggetto degli interventi, con planimetria indicante i punti e direzione di scatto (minimo 4 Foto);
 - e) relazione tecnica descrittiva, ai soli fini del vincolo idrogeologico, degli interventi proposti (corredata da dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi) tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
 - f) Planimetria/planimetrie in scala opportuna con la stato di fatto, di progetto e sovrapposto delle opere che si intende realizzare. Dalle stesse planimetrie devono essere evidenti i limiti e riferimenti catastali dell'intervento.
 - g) Tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto;
 - h) Bilancio delle terre e rocce da scavo, con apposite planimetrie che evidenzino sterri e riporti, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta;
 - i) fotocopia di un documento di riconoscimento dei firmatari della domanda e dei relativi allegati;
 - j) elaborati grafici in scala opportuna, riferiti agli interventi proposti, relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato di progetto, in pianta e sezione;
 - k) relazione geologica/geotecnica redatta in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale, in particolare all'art. 75 dello stesso, con indicazione anche della classe di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita nel PRG o nello strumento di governo del territorio comunale. La relazione geologica deve attestare la compatibilità e conformità degli interventi alla L.R. 39/2000 e dal D.P.G.R. 48/R Regolamento Forestale con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto.

- l) Analisi chimiche delle terre e rocce da scavo effettuate in conformità alla normativa ambientale vigente (Dlgs. 152/2006 e norme collegate).
 - m) attestato pagamento diritti di istruttoria ;
 - n) Altri allegati indicati come obbligatori dal Regolamento Forestale o dalla Legge Forestale a seconda della tipologia di intervento.
- 7- Tutti gli elaborati sopraindicati dovranno essere timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato in materia e sottoscritti anche dal dichiarante.

ART. 7. VARIANTI A DI DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

- 1- Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già dichiarati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
- 2- Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente istanza purché gli interventi oggetto di variazione rientrino nella tipologia di opere, lavori ed interventi indicati dall'art. 99 del Regolamento Forestale 48/R come soggetti a dichiarazione di inizio lavori. Nella dichiarazione in variante si devono evidenziare gli interventi e opere in variante rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

ART. 8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1- La domanda di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente in formato digitale.
- 2- Tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa
- 3- La domanda di autorizzazione, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e corredata di bollo, deve essere completa della documentazione richiesta.-
- 4- La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
- 5- La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al precedente comma 6, e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.

- 6- Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
- 7- Sulla base di quanto sopra riportato nel caso di presentazione di domanda di autorizzazione, occorre allegare alla modulistica la seguente documentazione:
- a) corografia a scala 1:10.000 o 1: 5000 con indicato l'area e/o il luogo dell'intervento;
 - b) estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000 con evidenziato il perimetro dell'area oggetto di intervento e delle aree di scavo e riporto;
 - c) documentazione fotografica relativa all'immobile e/o all'area oggetto degli interventi, con planimetria indicante i punti e direzione di scatto (minimo 4 Foto);
 - d) relazione tecnica descrittiva, ai soli fini del vincolo idrogeologico, degli interventi proposti (corredata da dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi) tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
 - e) fotocopia di un documento di riconoscimento dei firmatari della domanda e dei relativi allegati;
 - f) Planimetria/planimetrie in scala opportuna con lo stato di fatto, di progetto e sovrapposto delle opere che si intende realizzare. Dalle stesse planimetrie devono essere evidenti i limiti e riferimenti catastali dell'intervento.
 - g) relazione geologica/geotecnica redatta in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale, in particolare all'art. 75 dello stesso, con indicazione anche della classe di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita nel PRG o nello strumento di governo del territorio comunale. La relazione geologica deve attestare la compatibilità e conformità degli interventi alla L.R. 39/2000 e dal D.P.G.R. 48/R Regolamento Forestale con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto. Dovrà essere fornita anche la relativa verifica di stabilità, ai sensi del D.M. 11-03-1988, per ogni fase di cantiere
 - h) elaborati grafici in scala opportuna, riferiti agli interventi proposti, relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato di progetto, in pianta e sezione;
 - i) elaborati grafici, in scala opportuna, riferiti al dimensionamento degli scavi ed ai riporti di terreno e/o alle eventuali opere di fondazione e di contenimento del terreno stesso;
 - j) Bilancio delle terre e rocce da scavo, con apposite planimetrie che evidenzino sterri e riporti, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta;
 - k) progetto delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in

apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta che deve risultare in conformità all'art. 77 del Regolamento Forestale e al D.Lgs 152/2006;

- l) ove ritenuto tecnicamente necessario ai fini della valutazione dell'intervento proposto: i) piano quotato dell'area interessata dagli interventi, predisposto sulla base di una quota certa (definita 0,00), e rappresentato allo stato attuale, sovrapposto, e di progetto; ii) elaborati grafici, in scala opportuna, riferita a particolari costruttivi, e/o ad eventuali opere costruttive da realizzare conseguentemente ai movimenti di terreno previsti, rappresentati in pianta ed in sezione (allo stato sovrapposto e di progetto); iii) planimetria, in scala opportuna, rappresentativa di tutte le opere da effettuarsi per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali; rappresentati in pianta ed in sezione (allo stato attuale, sovrapposto, e di progetto);
 - m) Fotocopia ricevuta pagamento sanzione amministrativa (solo per le domanda di autorizzazione in sanatoria da presentarsi ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della L.R. 39/2000)
 - n) Analisi chimiche delle terre e rocce da scavo effettuate in conformità alla normativa ambientale vigente.
 - o) Attestato pagamento diritti di istruttoria
 - p) Nel caso di nuove edificazioni o di modifiche a tracciati stradali è richiesta la consegna di dati geografici digitali nei formati più comuni per l'aggiornamento cartografico compatibili con il sistema Geoscopio di Regione Toscana (shapefile, dwg, dxf, gpx), nel sistema di coordinate Gauss Boaga – datum MonteMario Italy1 EPSG:3003.
 - q) Altri allegati indicati come obbligatori dal Regolamento Forestale o dalla Legge Forestale a seconda della tipologia di intervento.
- 8- Tutti gli elaborati sopraindicati dovranno essere timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato.
- 9- In corso di istruttoria possono essere richiesti ulteriori documenti tecnici che permettano una migliore valutazione tecnico/amministrativa degli interventi proposti.

ART. 9. VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I.

- 1- Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
- 2- La domanda di autorizzazione in variante ad interventi già autorizzati è ammissibile unicamente per interventi, lavori, opere ancora da eseguire, e soggetti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Forestale 48/R.
- 3- La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data, dell' autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui

risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante, relazione tecnica, nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.

- 4- L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
- 5- Alla stessa domanda di autorizzazione in variante dovrà essere allegata la documentazione prevista per la domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo con specificatamente descritte ed evidenziate in tutti i documenti le opere in variante rispetto a quelle autorizzate. Ed in particolare :
 - a. relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti a variante del progetto già autorizzato;
 - b. elaborati grafici, in scala opportuna, rappresentativi lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante proposta;
 - c. relazione geologica e/o geotecnica integrativa ai sensi della normativa vigente;
- 6- Le autorizzazioni per varianti devono seguire le stesse modalità procedurali previste per le domanda di autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.

**ART. 10. AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I. PER
REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE, IN
ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI ALLA
NORMATIVA VIGENTE (ART. 85 COMMA 6 BIS LEGGE FORESTALE)**

- 1- Al fine di regolarizzare le opere previste dalla legge Forestale, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. Tale autorizzazione può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della Legge Forestale e successive modifiche ed integrazioni.
- 2- L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata purché le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla legge Forestale, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, se dovute, da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo previsto dal Regolamento Forestale.
- 3- Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative generale stabiliti da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.
- 4- Per accedere alla procedura di regolarizzazione (autorizzazione in sanatoria), il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da

tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa ove prevista.

- 5- La richiesta di sanatoria deve evidenziare nei relativi elaborati e nella documentazione tecnica allegata le opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo o in difformità agli stessi oltre indicare la data di completamento delle stesse opere oggetto di sanatoria.
- 6- La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata della stessa documentazione prevista per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione indicati dal presente regolamento. Alla domanda deve essere allegato anche copia del verbale di illecito amministrativo o ordinanza di ingiunzione emessi dagli organi competenti ai sensi della L. 689/1981 per le violazioni in materia di vincolo idrogeologico.

ART. 11. RINNOVO –PROROGA VALIDITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1- La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata a seguito di presentazione di motivata nei casi di cui all' articolo 72 comma 4 del Regolamento Forestale, la domanda di proroga deve essere presentata, pena la non ammissibilità almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
- 2- Nei casi di cui all'art. 72 comma 5 del Regolamento Forestale 48/R è possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
- 3- Non sono ammissibili le richieste di proroga o di rinnovo di autorizzazioni rilasciate da altri Enti.
- 4- Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare la proroga potrà essere concessa unicamente per il periodo ritenuto necessario al completamento delle opere ancora da eseguire. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, la quale verrà rilasciata nel termine di 45 giorni.
- 5- L'istanza di rinnovo o proroga dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. L'Unione dei Comuni provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza se ammissibile al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
- 6- La domanda di rinnovo o proroga, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ed in bollo, deve essere completa anche dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato:
 - a) Elaborati grafici delle opere da completare
 - b) Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato con allegato fotocopia documento d'identità.
 - c) Attestato pagamento diritti di istruttoria.
 - d) Relazione in cui firmata da professionista abilitato in cui si indichino i lavori ancora da completare.

ART. 12. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- 1- Ai sensi dell'art. 2 del REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO ED EDILIZIO (ART. 42 L.R. 39/2000) le funzioni amministrative inerenti violazioni della L.R. 39/2000 e del D.P.G.R. 48/R Regolamento Forestale 48/R competono ai singoli comuni, compresa l'emissione del ordinanze di ripristino di cui all'art. 85 della L.R. 39/2000.

ART. 13. DIRITTI DI ISTRUTTORIA

- 1- Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di istruttoria. Il pagamento dovrà essere effettuato presso il Servizio Tesoreria dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – causale di versamento "autorizzazione/dichiarazione v.i. e nominativo del richiedente" o tramite le altre modalità di pagamento abilitate dall'Amministrazione (PagoPa).
- 2- L'importo dei diritti di istruttoria viene fissato annualmente con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per le diverse tipologie di domande su proposta del Responsabile del Servizio Associato.
- 3- Qualora tale importo dei diritti di istruttoria non venga determinato come stabilito all'art. 2 l'importo è fissato in 110,00 € per le domande di autorizzazione e € 50,00 per le domande di dichiarazione.

ART. 14. NORME FINALI

- 1- Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale, L.R.39/00 e s.m.i. e al Regolamento Forestale 48/R nonché alla L. 241/1990 e s.m.i.
- 2- In deroga a quanto disposto dal presente regolamento rimangono di esclusiva responsabilità del/dei Responsabili dell'Ufficio Associato precedentemente in carica, l'adozione di atti, la costituzione in giudizio, l'emissione di ordinanze, accordi di conciliazione, gestione di procedimenti amministrativi relativi a contenziosi, e qualunque altro procedimento amministrativo relativo all'ufficio associato di cui l'ente è venuto a conoscenza precedentemente al decreto di nomina del Responsabile del Servizio in carica.
- 3- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.
- 4- Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente regolamento approvato con Deliberazione Consigliare n. 6 del 27-4-2012.
- 5- I ricorsi, in relazione alle autorizzazioni rilasciati, ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

